



TRIBUNALE DI TREVISO



PROTOCOLLO D'INTESA per la TRASMISSIONE DEGLI ATTI DA SOTTOPORRE A REGISTRAZIONE

TRA

- Tribunale di Treviso, rappresentato dal Presidente del Tribunale di Treviso dott. Antonello Fabbro

e

- Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Veneto, rappresentata dalla Direttrice Regionale Dott.ssa Maria Letizia Schillaci Ventura

PREMESSO

- che il Tribunale di Treviso in base alla normativa vigente (vedasi artt. 73 e 278 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, 10 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131) è tenuto all'invio di tutti gli atti soggetti a registrazione all'Agenzia delle Entrate;
- che tali invii da parte del Tribunale sino al mese di maggio del 2021 sono stati eseguiti ai sensi e per gli effetti della normativa tributaria vigente (vedasi artt. 10, 13, 59 e 60 del TUR – D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131) mediante trasmissione di copia conforme cartacea dei singoli atti, modalità che determina un forte consumo in termini di risorse materiali ed umane;
- che il Tribunale di Treviso utilizza il Processo Civile Telematico che consente di estrarre una copia telematica in formato PDF degli atti processuali civili e che per quanto riguarda i provvedimenti di natura penale la cancelleria dispone degli strumenti idonei per la scansione degli stessi in un file PDF;

- che dal mese di maggio 2021 il Tribunale di Treviso invia gli atti per la registrazione via PEC all’Agenzia delle entrate, a seguito di Protocollo d’intesa sottoscritto con la Direzione Provinciale di Treviso nel periodo emergenziale della pandemia Covid – 19 (rif.: protocollo in uscita del Tribunale Treviso n. 1265 del 20/5/2021; protocollo in ingresso di Ag. Entrate DP TV n. 81905 di pari data);
- che l’invio telematico a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) degli atti soggetti a registrazione e la restituzione degli stessi tramite canale telematico (PEC o posta elettronica), consente una migliore gestione dei flussi ed un risparmio in termini di risorse materiali e personali;
- che la ricezione degli atti in modalità telematica permette all’Agenzia delle Entrate di evitare la formazione del fascicolo cartaceo e la conseguente gestione dell’archivio e dello scarto;
- che pertanto è intenzione del Tribunale di Treviso e dell’Agenzia delle entrate confermare le intese raggiunte e proseguire, a regime, con la descritta modalità di trasmissione delle richieste di registrazione, procedendo ad una nuova sottoscrizione con il Direttore Regionale dell’Agenzia Entrate.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse formano parte integrante del presente protocollo.

ARTICOLO 1 – OGGETTO

Il Protocollo ha come oggetto la disciplina dell’invio degli atti e provvedimenti emanati dal Tribunale di Treviso da sottoporre all’Agenzia delle Entrate per la registrazione mediante l’utilizzo delle caselle di posta elettronica certificata di rispettiva titolarità, nonché la trasmissione e restituzione degli atti, con medesime modalità telematiche, dall’Agenzia delle Entrate al Tribunale.

ARTICOLO 2 – DECORRENZA E DURATA

Il presente Protocollo ha valore a far data dal 1° gennaio 2023, data dalla quale sostituisce il citato precedente protocollo d’intesa, e ha durata annuale con rinnovo automatico, se non disdetto da uno dei contraenti.

In caso di disdetta, il Protocollo cesserà di avere effetto decorsi sessanta giorni dalla relativa comunicazione.

ARTICOLO 3 – INDIVIDUAZIONE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA

Il Tribunale di Treviso utilizza i seguenti indirizzi di **posta elettronica certificata** per l'invio degli atti:

- Contenzioso civile:
spesedigiustizia.tribunale.treviso@giustiziacert.it
- Volontaria giurisdizione, decreti ingiuntivi e provvedimenti in materia di procedimenti speciali e sommari:
volgiurisdizione.tribunale.treviso@giustiziacert.it
- Esecuzioni mobiliari, esecuzioni immobiliari e settore fallimentare:
fallimentare.tribunale.treviso@giustiziacert.it
- Cancelleria penale:
gip.tribunale.treviso@giustiziacert.it
dibattimento.tribunale.treviso@giustiziacert.it

e li inviano al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

dp.treviso@pce.agenziaentrate.it

L'Agenda Entrate utilizza, per comunicare i dati dell'avvenuta registrazione degli atti e provvedimenti emessi dal Tribunale di Treviso, l'indirizzo di posta elettronica *non certificata* dp.treviso.attigiudiziari@agenziaentrate.it e li invia ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

- Contenzioso civile:
sentenzecivili.tribunale.treviso@giustizia.it
procedimentiordinari.civile.tribunale.treviso@giustizia.it
procedimentispeciali.civile.tribunale.treviso@giustizia.it
- Volontaria giurisdizione:
volontaria.tribunale.treviso@giustizia.it
- Esecuzioni mobiliari:
esec.mobiliari.tribunale.treviso@giustizia.it
- Esecuzioni immobiliari:
esec.immobiliari.tribunale.treviso@giustizia.it
- Fallimentare:
fallimentare.tribunale.treviso@giustizia.it
- Cancelleria penale:
gip.penale.tribunale.treviso@giustizia.it
dibattimento.penale.tribunale.treviso@giustizia.it

Le caselle di posta utilizzate possono essere modificate, aggiunte o sostituite da entrambi gli uffici, previa comunicazione a controparte.

ARTICOLO 4 – MODALITA' DI INVIO

La trasmissione avviene nel rispetto delle modalità e dei termini delle disposizioni normative vigenti che disciplinano gli atti giudiziari soggetti a registrazione.

Il Tribunale di Treviso si impegna a specificare nell'oggetto di ciascun messaggio che trattasi di "*Richiesta di registrazione* " precisando anche il tipo di provvedimento inviato (sentenze civili, sentenze penali, decreti ingiuntivi o altri atti).

Ciascun messaggio PEC deve contenere la richiesta di registrazione con allegati gli atti giudiziari da registrare e un elenco riepilogativo degli stessi.

L'elenco riepilogativo contiene per ogni atto le seguenti indicazioni:

- sentenze civili e penali: sentenza+numero+anno
- decreti ingiuntivi: decretoingiuntivo+numero+anno,
- tutti gli altri atti soggetti a registrazione: atto(specificare tipologia)+n. R.G.+ anno.

Da ciascun atto soggetto a registrazione allegato devono risultare:

- numero del provvedimento o il numero di iscrizione a ruolo (n. R.G.)
- numero di repertorio
- nome e cognome e codici fiscali delle parti

L'atto viene trasmesso in allegato come file PDF, scaricato da PCT in originale o generato da scansione dell'originale cartaceo e costituente documento informatico ai sensi dell'art. 22, comma 1, del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD - Decreto Legislativo n. 82/2005) della sentenza civile e penale, decreto ingiuntivo, ordinanza o altro atto definitorio.

Nel caso in cui non fossero presenti nell'atto soggetto a registrazione i codici fiscali di una o più parti, verrà trasmesso un file contenente, oltre all'atto, nota di iscrizione a ruolo o altro atto che riporti i codici fiscali mancanti o i dati anagrafici (luogo e data di nascita) della parte. Nel caso di atto da registrare a debito va allegata la richiesta sottoscritta con la specificazione del motivo (es. gratuito patrocinio; risarcimento danni da fatto costituente reato) e con indicazione della quota da registrare a debito nei casi in cui vi è compensazione, nelle more dell'implementazione della procedura che consente di apporre sull'atto la richiesta di registrazione a debito.

Gli atti da registrare a debito verranno inoltrati con apposito elenco a parte.

L'Agenzia delle Entrate trasmette le registrazioni effettuate agli indirizzi di posta elettronica libera (non certificata) di cui all'art. 3.

L'Agenzia Entrate invia periodicamente l'elenco degli atti registrati (o con avviso di liquidazione notificato ed iscritto a ruolo) all'Autorità giudiziaria e le note di registrazione con prenotazione a debito. Per gli atti con iscrizioni a ruolo, successivamente alla notizia della riscossione del ruolo, l'Agenzia delle Entrate invierà comunicazione per l'annotazione sul Registro Repertorio

ARTICOLO 5 – SMALTIMENTO DELLE PRATICHE CONSEGNATE CON TRASMISSIONE DI COPIA CARTACEA

Relativamente a eventuali pratiche trasmesse con modalità cartacee, precedenti al mese di maggio 2021, l'invio degli atti in "restituzione" da parte dell'Agenzia delle Entrate continuerà ad avvenire con le modalità previste dal presente atto.

ARTICOLO 6 – RICHIAMO NORME VIGENTI

Il presente Protocollo d'Intesa, volto a garantire una maggiore efficienza e semplificazione dell'attività amministrativa, è adottato nel rispetto delle vigenti disposizioni normative che disciplinano la procedura di registrazione degli atti giudiziari.

ARTICOLO 7 – FAC SIMILI E FOGLI INFORMATIVI PER AGEVOLAZIONI FISCALI E COMUNICAZIONI E ADEMPIMENTI CONNESSI O NECESSARI PER LA REGISTRAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI

Tribunale di Treviso e Agenzia Entrate si impegnano a collaborare per la predisposizione e diffusione all'utenza e agli operatori professionali locali, compresi i delegati alle vendite immobiliari, anche attraverso il sito internet istituzionale del Tribunale di Treviso, di fac simili e fogli informativi per la corretta e tempestiva richiesta di agevolazioni fiscali e/o per la trasmissione di dati necessari o utili per l'esecuzione della registrazione, compresa l'eventuale attribuzione del codice fiscale a persone fisiche o non fisiche, residenti o non residenti, che ne siano prive.

ARTICOLO 8 – MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Qualsiasi modifica e/o integrazione ha efficacia tra le parti solo se apportata in forma scritta con firma digitale.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Il Presidente del Tribunale di Treviso

Antonello Fabbro

La Direttrice Regionale dell'Agenzia Entrate del Veneto

Maria Letizia Schillaci Ventura